

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 22 dicembre 2016, n. 85

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica finale di 9,90 MWe sito nel Comune di Cerignola località "Tre Santi – Posta Crusta", costituito inizialmente da 3 aerogeneratori, ognuno della potenza di 3,3 MW e relative opere connesse di seguito sinteticamente elencate: Rete in cavo interrato a 30 kV interna al parco;

Stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV che sarà realizzata all'interno della stazione condivisa; collegamento aereo 150 kV tra la stazione condivisa e la sezione 150 kV della nuova stazione 380/150 kV di Cerignola di proprietà di Terna SpA.

Proposto da NAONIS WIND S.R.L. Via Mazzini, 51 33070, Brugnera (PN) P.I.: 01616860936

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero

- per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia»;
- l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
 - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
 - l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- La società istante **NAONIS WIND S.R.L.** con sede legale in Via Mazzini, 51 33070, Brugnera (PN) P.I.: 01616860936 richiedeva, in data 10/10/2008, con nota acquisita al prot. 38/11080 del 13/10/2008, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art.12, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica della potenza di 85 MW nel Comune di Cerignola (FG) nonché delle infrastrutture di rete necessarie;
- In ordine alle opere di connessione la Società **Terna spa** con nota Prot. TE/P2008009797 del 19/06/2008 Codice identificativo: 08011493, prevedeva che l'impianto eolico venga allacciato alla rete di distribuzione elettrica in antenna con la sezione a 150 kV della futura stazione elettrica a 380 kV che sarà collegata in entra - esce sulla linea a 380 kV "Bari Ovest - Foggia".
- Tale STMG è stata accettata incondizionatamente dalla Società in data 02/07/2008.
- In data 31/03/2011 la Società proponente depositava la documentazione a corredo dell'istanza di Autorizzazione Unica sul portale telematico Sistema Puglia adeguandosi alla sopravvenuta DGR n.3029/10;
- Con Determinazione Dirigenziale n.1180 del 10/04/2012, la Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente assoggettava a Valutazione di impatto Ambientale la proposta progettuale in oggetto;
- Con Determinazione Dirigenziale n.2585 del 02/12/2013, la Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente, rilevato che Il Comitato nella seduta del 22/10/2013 si è così espresso: " *Il Comitato, ritiene poter accogliere positivamente [...] n 11 aerogeneratori ed in particolare: C02, C03, C06, C08, C10, C13, C15, C16, C19, C23 e C24 per i quali è accertato che non ricadono in area d'interesse idraulico ed idrogeologico e d'interesse paesaggistico ancora, è accertata l'assenza di strutture e residenze rurali. ...*", nella seduta del 05/11/2013 si è così espresso: " *Il Comitato richiamato il verbale del 22/10/2013 ritiene quanto segue: "al fine di minimizzare l'impatto sull'avifauna e sui chiropteri, si prescrive di dotare gli aerogeneratori di un apposito sistema per rilevare la posizione degli animali, sia di giorno che di notte e procedere, nel caso di presenza di flussi migratori (la cui intensità verrà stabilita preventivamente dall'Ufficio Parchi della Regione Puglia) al blocco delle pale". ...*", quindi esprimeva parere favorevole in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di un impianto eolico da realizzare nel comune di Cerignola (FG) loc. Tressanti Posta Crusta proposto dalla società NAONIS WIND limitatamente agli aerogeneratori di seguito indicati con il sistema di riferimento ED 1950 Gauss Boaga:

| Id. Torri | X | Y |
|-----------|---------|---------|
| C2 | 2589239 | 4583691 |

| | | |
|-----|---------|---------|
| C3 | 2590704 | 4583463 |
| C6 | 2588302 | 4581207 |
| C8 | 2588302 | 4580509 |
| C10 | 2589543 | 4581448 |
| C13 | 2589529 | 4580652 |
| C15 | 2589481 | 4580208 |
| C16 | 2589042 | 4579984 |
| C19 | 2589594 | 4579317 |
| C23 | 2591353 | 4579076 |
| C24 | 2590821 | 4578608 |

- Con nota prot. 159/4248 del 17/07/2014 **l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti** richiedeva all'Istante, oltre ad una serie di integrazioni documentali, di depositare il progetto definitivo adeguato alle risultanze della Determinazione Dirigenziale n. 2585 del 02/12/2013 della Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente;
- Con nota acquisita al prot. 159/4695 del 27/08/2014 l'Istante depositava le integrazioni documentali richieste.
- Con nota prot. 159/6103 del 13/11/2014 **l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti** comunicava agli Enti ritenuti interessati l'avvio del procedimento e contestualmente ha convocato per il giorno 18/12/2014, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, la riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- Che, con nota prot. n° 159/374 del 28/01/2015, **l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti** trasmetteva agli Enti interessati al procedimento copia del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 18/12/2014, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione;
- con nota prot. n° 159/45814 del 10/11/2015, **l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti** rilevava che sul portale telematico www.sistema.puglia.it non era stata prodotta la documentazione integrativa, richiesta in sede di Conferenza dei Servizi dagli Enti interpellati, ponendo l'Ufficio nell'impossibilità di proseguire l'iter amministrativo.
- con nota acquisita al prot. 159/32326 del 17/06/2015 la Società **Naonis Wind srl** comunicava di aver depositato sul portale telematico Sistema Puglia la documentazione progettuale adeguata *"... al parere del Servizio Assetto del Territorio espresso con nota del 20.03.2015 Prot. n. 145/2692. ..."*.
- con Determinazione n.4 del 27/01/2016 la Regione Puglia **Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali** ha rilasciato l'Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nei Comuni di Orta Nova e Stornarella (FG), nonché della opere di connessione comprendenti la nuova Stazione Elettrica 380/150 kV raccordata in entra - esci alla linea esistente a 380 kV "Bari Ovest - Foggia" sita nel comune di Cerignola (FG);
- **l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti**, con nota prot. n.159/2373 del 23/06/2016, ravvisato che allo stato degli atti appare evidente che il progetto scaturito dall'ultima revisione, recependo le prescrizioni formulate dagli Enti interessati al procedimento, non è stato sottoposto all'esame della Conferenza di Servizi, ha convocato per il giorno 28/07/2016, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, la riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- con nota prot. n° 159/2758 del 28/07/2016, **l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti** trasmetteva agli Enti interessati al procedimento copia del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 28/07/2016, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione;
- con nota prot. n° 159/3239 del 14/09/2016, **la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali** invitava gli Enti che non lo avevano ancora fatto a rendere il proprio parere definitivo;
- **la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali** con nota prot. n. 159/4458 del 05/12/2016 ha comunicato agli Enti la **chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi**.

Rilevato che, con riferimento alle forme di pubblicità afferenti il presente procedimento amministrativo:

- con nota acquisita al prot. n. 159/4528 del 29/07/2014, da parte di un privato residente in Borgo Tressanti Comune di Cerignola, in qualità di diretto controinteressato veniva chiesto di conoscere lo stato di avanzamento del procedimento di che trattasi;
- l'**Ufficio Energie Rinnovabili e Reti**, con nota prot. n.159/6221 del 20/11/2014, forniva le informazioni richieste;
- alla seduta della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 18/12/2014, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione è stato ammesso ad assistere il su detto privato che aveva inoltrato apposita richiesta in tal senso; inoltre venivano altresì acquisiti al procedimento i documenti prodotti dal medesimo consistenti in una nota intestata Tressanti del 12/12/2014 priva di firma ed una nota prodotta dal medesimo. Veniva altresì acquisita nota prodotta a mezzo posta elettronica certificata/della LIPU servizio provinciale Foggia del 16/12/2014.
- con nota prot. n° 159/374 del 28/01/2015, l'**Ufficio Energie Rinnovabili e Reti** trasmetteva agli Enti interessati al procedimento copia del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 18/12/2014, comprensiva delle suddette note;
- con nota acquisita in sede di Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 18/12/2014, la Società **Ecoenergia srl**, titolare di una proposta progettuale nel medesimo comune, chiedeva la mitigazione delle rispettive interferenze;
- con nota acquisita al prot. n° 159/3892 del 21/10/2016 la società **Naonis Wind srl** depositava documentazione "...attestante la non interferenza tra il progetto della scrivente con quello della società Ecoenergia srl...";
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n.159/3894 del 24/10/2016 trasmetteva alla **Ecoenergia srl** la suddetta attestazione.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- nota Prot. 9117 del 30/07/2014 Codice identificativo: 08011493, la Società **Terna spa** comunicava che: "... per quanto è possibile rilevare dagli elaborati in ns. possesso, risulta che la stessa è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, ai soli fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, fatte salve eventuali future modifiche in sede di progettazione esecutiva e fermo restando che la corretta progettazione e realizzazione delle opere di utente rimangono nella Vs. esclusiva responsabilità." inoltre allegava accordo di condivisione stallo fra la CW1 srl, NAONIS Wind srl e la AIOLOS Cerignola srl;
- nota prot. n. 6761 del 05/07/2016 il Ministero dell'Interno **Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Foggia** comunicava che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati controlli di Prevenzione Incendi, ex D.lg.vo n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. In relazione a quanto sopra, non emergendo dalla citata convocazione elementi che configurino la competenza istituzionale del C.N.W.F nel procedimento di che trattasi, questo Comando si asterrà dalla partecipazione alla riunione convocata. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che, in caso di presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 del citato decreto. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento.
- nota prot. n. 36/26580 del 25/11/2014 la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - **SERVIZIO FORESTE - Sezione Provinciale di Foggia** comunicava che trattasi di "aree non soggette".
- nota prot. n. 30494 del 02/12/2014 e nota prot. n. 26756 del 27/07/2016 **Marina Militare Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto** comunicava che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non sono ravvisabili motivi ostativi alla

realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse. Ritiene opportuno, tuttavia, evidenziare l'esigenza che la Società proponente provveda alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente - in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli - per la tutela del volo a bassa quota, anche durante l'arco notturno, nonché quella di segnalare la nuova struttura/complesso al Ciga per l'aggiornamento della cartografia aeronautica.

- nota prot. n. 16250 del 16/12/14 l'**Autorità di Bacino della Puglia** riteneva, per quanto di propria competenza (e ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 4 comma 3 delle N.T.A. del P.A.I.) in ordine ai vincoli vigenti, di esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere, come da elaborati progettuali prodotti dalla società Naonis Wind s.r.l., afferenti l'impianto eolico della potenza elettrica di 36,3 MW ubicato nel Comune di Cerignola in località "Tre Santi - Posta Crusta", con le seguenti prescrizioni:
 1. gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti mediante tecnica TOC siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;
 2. per le intersezioni 12 e 13 la quota di posa del cavidotto rispetto agli impluvi coinvolti sia valutata sulla base di opportuni studi idraulici relativi alla capacità erosiva dei predetti torrenti per eventi di piena con tempi di ritorno duecentennali, tenendo conto che bisognerà garantire un franco di sicurezza di 1 m tra il cavidotto stesso e la quota del terreno al momento della massima escavazione (e comunque le profondità di posa non siano inferiori a quanto previsto negli elaborati di progetto);
 3. per le suddette intersezioni in punti di inizio/fine perforazione siano esterni alle aree soggette alle norme di cui agli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.I.;
 4. nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 1 O, la posa dei cavidotti sia realizzata a profondità tali da non risentire degli effetti erosivi delle piene duecentennali degli impluvi coinvolti (da valutare sulla base di opportuni studi idraulici e prevedendo un franco altimetrico di almeno 1 m).

Obbligo del Direttore dei Lavori, ad ultimazione dei lavori, di rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere. La predetta asseverazione dovrà essere trasmessa a questa Autorità ed al Comune competente per territorio. Resta, inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Si fa presente infine che, in base agli studi condotti da questa Autorità al fine di ridefinire le aree a pericolosità idraulica nell'ambito dei bacini del Torrente Carapelle e del Torrente Cervaro, l'aerogeneratore C02 con relative piazzole, pista di accesso e cavidotto nonché parte della pista di accesso e cavidotto relativi all'aerogeneratore C03 ricadono in aree potenzialmente soggette a piene significative. Ciò, pur non avendo al momento rilevanza formale, consiglia l'adozione in fase gestionale di ogni opportuna cautela da parte dei responsabili delle attività.

Successivamente, in riferimento al progetto adeguato alle risultanze della conferenza dei Servizi, con nota prot. n. 10204 del 27/07/16, l'**Autorità di Bacino della Puglia** confermava i contenuti della citata nota prot. n. 16250/2014 ad esclusione dei riferimenti all'intersezione 12, della prescrizione n. 4 e del penultimo capoverso (riferimento agli aerogeneratori C02-C03). Inoltre nella prescrizione n. 3 le parole "*soggette alle norme di cui agli artt. 6 e 10 delle N. T.A. del P.A.I.*" siano sostituite da "*allagabili individuate nello studio idraulico prodotto dal proponente*".

- nota prot. n. 64/837 del 13/01/2015 la Regione Puglia Area Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche - **Sevizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento STP**, rilevato che il parco eolico e le relative linee elettriche ricade nel Comprensorio di Bonifica della Capitanata, per cui trovano applicazione le disposizioni del Regolamento Regionale 1 agosto 2013 nr. 17, rilevato che l'impianto interferisce con i corsi d'acqua "Marana Castello" interessando gli agri del comune di Cerignola e che le modalità di attraversamento adottate, mediante spingi tubo/toc, non modificano la consistenza e durezza delle sponde e soddisfano le condizioni di esercizio in sicurezza dei

corsi d'acqua a condizione che:

- La profondità di interramento, non sia inferiore a mt. 2.00 dal fondo dell'alveo,
- nel caso in cui l'attraversamento risulti realizzato in prossimità di opere idrauliche, o opere d'arte, salvo verifiche dell'Autorità di Bacino, la profondità non dovrà essere inferiore a mt. 5(cinque) metri dal fondo dell'alveo, e mantenuta sino ai pozzetti laterali di ispezione e verifica,
- apposizione sui lati dei corsi d'acqua di segnalazione di pericolo derivante da folgorazione per contatto da conservare per il periodo in cui l'atto amministrativo di concessione ha la validità,
- distanza di mt. 20 .00 dall'alveo del canale dei punti di immersione ed emersione del cavo
- esclusione, ai fini di evitare inconciliabili parallelismi ed interferenze, di presenza nei pressi dell'attraversamento di ulteriori cavi relativi a connessioni di altri campi eolici o impianti elettrici e telefonici.

Per quanto di competenza riteneva di poter rilasciare il proprio Nulla Osta propedeutico al rilascio da parte del Consorzio di Bonifica della Capitanata, della concessione demaniale.

• nota prot. n. 145/2692 del 20/03/2015, la Regione Puglia Regione - Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - **Ufficio Attuazione pianificazione paesaggistica** riteneva di poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTI/P per gli aerogeneratori C06, C10 e C13. Al fine di mitigare l'impatto sul paesaggio della parte degli impianti che si intende autorizzare, si reputa necessaria l'adozione delle seguenti misure di compensazione e/o mitigazione degli impatti:

- le trasformazioni previste siano realizzate senza compromettere in alcun modo la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storicoculturali;
- siano effettuate opere di mitigazione sulle cabine di consegna MT con elementi inserendo a ridosso un impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone;
- siano ripristinati il manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interrato;
- la nuova viabilità di servizio, l'adeguamento di quella già esistente, nonché le piazzole a servizio degli aerogeneratori, siano realizzati senza modificare in alcun modo l'andamento morfologico del terreno, né l'idrologia superficiale, assicurando la permeabilità del suolo ed il naturale scorrimento delle acque superficiali, attraverso l'utilizzo di materiale drenante (terra battuta, ghiaino).

Si prescrive, infine, che a fine ciclo vita dell'impianto autorizzato siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:

- siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratori;
 - siano rimosse fondazioni (plinti e pali) e tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc.);
 - sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente.
- nota prot. n. 10147 del 25/05/2015 il **Comando Militare Esercito "Puglia"**, tenuto conto che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, esprimeva parere favorevole, evidenziando, l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08); rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli;
- nota prot. n. 41704 del 10/09/2015 l'**Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea** esprimeva il parere favorevole, precisando che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio n° 146/394/4422 del 09.08.2000 rammentando che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con un anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi;
- nota prot. n. 75/5703 del 06/10/2015 Regione puglia Area Politiche Per La Riqualificazione, La Tutela E La, Sicurezza Ambientale E Per L'attuazione Delle Opere Pubbliche - **Servizio Risorse Idriche** comunicava che le opere progettate interessano fogli catastali del Comune di Cerignola, che ricadono in un'area interessata dal

vincolo della "Tutela Quantitativa" come indicato nel Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009. In tali aree, sono state previste misure tese ad alleviare lo stress sulla falda, applicando le limitazioni di cui alle Misure 2.11 dell'allegato 14 del PTA, alle quali si fa espresso rinvio. Ciò premesso per quel che riguarda le competenze in capo al Servizio scrivente, nulla osta alla realizzazione dell'intervento a condizione che:

- a) siano rispettate le prescrizioni del PTA ove ricorrano prelievi idrici da falda;
 - b) in caso di interferenze con corsi di acqua, dovranno essere adottate modalità di intervento tali da evitare ripercussioni negative sulla qualità delle acque;
 - c) con riferimento alle stazioni elettriche, ove siano previsti impianti per il trattamento di reflui e di acque meteoriche, dovranno essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento ai Regolamenti Regionali n. 26/2011 (acque reflue) e n. 26/2013 (trattamento acque meteoriche).
- nota prot. n. 4499 del 26/02/2016 **Autostrade per l'Italia S.p.A.** comunicava che l'intervento esaminato non necessita del parere poiché non risulta interferente con le opere autostradali, né ricadente in fascia di rispetto in quanto situato a distanza maggiore di m 60 dalla recinzione di proprietà.
 - nota prot. n. 108/9816 del 14/07/2016 Regione Puglia - DIPARTIMENTO Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione SEZIONE Demanio e Patrimonio **SERVIZIO Parco Tratturi** accertata l'esatta ubicazione del tracciato del cavidotto, questo Ufficio non deve rilasciare alcun parere e/o Nulla Osta relativo all'attraversamento di che trattasi, in quanto la linea elettrica da realizzare non interessa particelle catastali demaniali di proprietà regionale;
 - nota prot. n. 3019 del 18/07/2016 **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.** preso atto del ridimensionamento dell'impianto ora proposto, comunicava che le opere non interferiscono con la propria infrastruttura ferroviaria.
 - nota prot. n. 079/5624 del 21/07/2016 Regione Puglia Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica - **Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso** dalla documentazione acquisita, rilevate le particelle interessate dall'intervento ricadono nei fogli catastali 10-11-12-77-78-79-80-85-87-88-89-90-91-93-98 del Comune di Cerignola, evidenziato che in merito al procedimento autorizzativo rilascia l'attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, dagli atti delle verifiche demaniali esistenti in Ufficio e tenuto conto della nota prot. n. 73431 del 5.05.2016 della Regione Basilicata - Dipartimento politiche Agricole e Forestali, Ufficio Sostegno imprese agricole I.R.S.P., P.O. Usi Civici, acquisita al prot. n. A00_079/3555 in data 12.05.2016, dalla quale si rilevano "le aree appartenenti al demanio comunale di Lavello ricadenti nel territorio di Cerignola", si attesta che tutti i suddetti fogli catastali non risultano gravati da Uso Civico.
 - nota prot. 64/26183 del 27/10/2015 Regione Puglia Area Politiche Sviluppo Rurale Servizio Riforma Fondiaria - **Struttura Provinciale Riforma Fondiaria – Foggia** esaminata la documentazione agli atti della Struttura Provinciale di Riforma Fondiaria di Foggia e dello Sportello Zonale di Riforma di Cerignola, si comunica quanto di seguito:
 - che la predetta viabilità in ossequio al disposto della L.R. n. 38/1987, ha formato oggetto di Delibera di Consiglio Comunale dello 03.05.1985 per il suo trasferimento al Demanio Comunale di Cerignola;
 - Che in data 12.10.1987 è stato sottoscritto congiuntamente con il Comune il verbale di consegna di tutta la rete viaria interessata dai lavori per la realizzazione del cavidotto in esame;
 - Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, di D.P.G.R. n. 2243 del 30.12.1985 tutti i tronchi stradali interessati sono stati con altri classificati: "... tra le strade comunali esterne la rete viaria di uso pubblico";
 - Che il Comune di Cerignola, consegnatario e gestore della rete viaria in discorso nelle more del perfezionamento dell'atto finale di trasferimento, che attualmente è in corso di definizione, negli anni ha costantemente provveduto alla puntuale manutenzione ed in molti casi alla loro bitumazione ed alla formazione di cunette stradali in c.a.;In ragione di quanto innanzi, si rimanda alla competenza del Comune di Cerignola il parere circa l'intervento

in sede di Conferenza di Servizi per tutti i suoli interessati dalla suddetta viabilità interpoderale. Inoltre si riporta l'elenco delle superfici catastali da asservire non interessate dalla succitata viabilità ma attualmente in conduzione provvisoria autorizzata, di terzi assegnatari.

• nota prot. 171 del 27/07/2016 **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia – Foggia** osservava quanto segue: La nuova soluzione progettuale, come scaturita dall'ultima revisione in adeguamento alle prescrizioni dettate dal Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Paesaggistica della Regione [...] risulta composta da n. 3 aerogeneratori (contraddistinti come C06, C10 e C13) nonché da nuova viabilità per l'accesso agli aerogeneratori ed adeguamento di alcune strade esistenti, e dalla linea di vettoriamento a MT in cavo interrato dalla cabina di smistamento alla sotto-stazione elettrica di connessione alla RTN ubicata nei territori comunali di Cerignola. Analizzando la nuova soluzione progettuale nella complessità delle componenti monumentali, paesaggistiche ed archeologiche, la scrivente Soprintendenza ritiene di poter esprimere parere favorevole alla suddetta rimodulazione progettuale, con la precisa osservanza delle seguenti prescrizioni:

- tutti i movimenti di terra siano effettuati alla presenza di archeologi professionisti in possesso di adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale, secondo gli standard metodologici indicati nel format disponibile sul sito della Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio del MIBACT, da concordare in dettaglio con questo Ufficio;
 - al fine di mitigare l'impatto sul paesaggio della parte degli impianti che si intende autorizzare, si reputa necessaria l'adozione delle seguenti misure di compensazione e/o mitigazione degli impatti, le trasformazioni previste siano realizzate senza compromettere in alcun modo la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;
 - siano effettuate opere di mitigazione sulle cabine di consegna MT con elementi inserendo a ridosso un impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone;
 - siano ripristinati il manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interrato;
 - la nuova viabilità di servizio, l'adeguamento di quella già esistente, nonché le piazzole a servizio degli aerogeneratori, siano realizzati senza modificare in alcun modo l'andamento morfologico del terreno, né l'idrologia superficiale, assicurando la permeabilità del suolo ed il naturale scorrimento delle acque superficiali, attraverso l'utilizzo di materiale drenante (terra battuta, ghiaino).
- Si prescrive, infine, che a fine ciclo vita dell'impianto autorizzato siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:
- siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratori;
 - siano rimosse fondazioni (plinti e pali) e tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc.);
 - sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente.

• nota prot. 2373 del 23/06/2016 **ANAS SPA** segnalava che i lavori da realizzare non interferiscono con la viabilità di competenza per cui non si emette alcun parere;

• nota prot. 341 del 14/09/2016 **SNAM Rete Gas SpA** comunicava che *"... sulla base della documentazione in nostro possesso, i lavori descritti in oggetto NON interferiscono con impianti di nostra proprietà. A disposizione per eventuali ulteriori informazioni resta inteso che, qualora siano apportate modifiche o varianti al progetto iniziale la scrivente Società dovrà essere nuovamente interessata al fine di poter valutare l'eventuale interferenza delle nuove opere con gli esistenti gasdotti. ..."*;

• nota prot. 64/25706 del 03/11/2016 la Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche E Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - **SERVIZIO TECNICO ED ESPROPRI** visti gli atti integrativi acquisiti agli atti in data 28.10.2016 contenenti gli elaborati: Piano particellare grafico; Piano particellare descrittivo e dichiarazione del progettista dell'impianto in parola, prende atto di quanto dichiarato e trasmesso dalla Società proponente visto che, in linea generale si ritiene che i succitati atti risultano esaustivi ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera.

• il **Ministero delle Attività Produttive UNMIG** ha comunicato che dal 1 Luglio 2012 sono entrate in vigore le

nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell'11.06.2012, prot. n. 11626; tali disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni dettagliate nella citata circolare reperibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. La società **Naonis Wind srl**, con nota acquisita al prot. n. 159/3986 del 31/10/16 depositava Dichiarazione di non Interferenza con Attività Minerarie in attuazione della Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico in cui ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11dicembre1933, n. 1775.

- **ENAC**, ha comunicato che sono state pubblicate le nuove modalità di presentazione delle istanze di valutazione della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea ai sensi dell'art. 709, co. 2 del Codice della Navigazione; nella nuova procedura è stata introdotta la verifica preliminare che dovrà essere condotta da un tecnico/professionista abilitato secondo le modalità pubblicate sul sito e solo successivamente tali istanze dovranno essere inoltrate ad ENAC ed ENAV le sole pratiche che ad esito della verifica preliminare necessitano di effettiva valutazione. Sul punto si rileva che con nota acquisita al prot. 159/4121 del 09/11/2016 la Società **Naonis Wind 2 srl** depositava copia dell'avvenuta trasmissione della documentazione utile al rilascio del parere di competenza all'indirizzo di posta certificata protocollo@pec.enav.gov.it.

Preso atto dei pareri non definitivi espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- nota prot. n. 20812 del 18/12/2014 il **Consorzio Bonifica della Capitanata** rilevava che dall'esame della documentazione depositata sul portale si evince che i cavidotti elettrici del parco eolico interferiscono con il reticolo idrografico regionale intersecando due volte il canale Morono di Costello Superiore. Le informazioni relative o/ superamento delle interferenze con il reticolo idrografico contenute nel progetto depositato non sono sufficienti affinché questo Consorzio possa esprimere il proprio parere. Pertanto è necessario fornire, per ciascun attraversamento:

- individuazione dell'area su corografia IGM I :25.000;
- planimetria catastale in scolo origino/e, e dettaglio in scolo adeguato, con l'esatto posizione dell'attraversamento, i limiti della proprietà demaniale e l'esatta posizione dei cippi segnalatori da installare (e dei sostegni per elettrodotti aerei);
- sezione trasversale degli alvei attraversati, in corrispondenza del tracciato previsto per l'elettrodotto, contenente il rilievo altimetrico dell'alveo, i limiti della proprietà demaniale, il profilo dell'elettrodotto e la posizione dei cippi segnalatori per il cavidotto interrato;
- documentazione fotografica dell'areo;
- relazione tecnico descrittivo delle opere.

A tal fine di seguito vengono fornite le indicazioni per la compilazione dei predetti documenti:

- gli attraversamenti di alveo devono essere realizzati previo utilizzo di sondo teleguidato;
- il franco netto rispetto al fondo ed al profilo dell'alveo deve essere non inferiore a mt. 2.00;
- i punti di immersione e di riemersione della perforazione devono essere collocati a distanza non inferiore o mt. 10.00 dai cigli attuali degli alvei e contemporaneamente dai limiti della proprietà demaniale;
- la presenza del cavidotto nel sottosuolo deve essere segnalata con paline di altezza fuori terra pari o mt. 2.00 solidali a idonei blocchi di ancoraggio, lapidei o in cls.

Inoltre:

- deve essere acquisito l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori da parte della Struttura Tecnica Periferica Regionale ai sensi del R.D. 25.07.1904 n°523 ottemperando alle prescrizioni che dalla stessa potranno essere imposte;
- deve essere acquisito il parere di conformità al PAI presso l'Autorità di Bacino per la Puglia;
- deve essere formalizzata l'istanza di autorizzazione per l'uso del suolo demaniale interessato dagli attraversamenti ai sensi del R.R. 1agosto2013 n°17 pubblicato sul BURP n°109- Suppl. del 07.08.2013 "Regola-

mento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifico e di irrigazione della Regione Puglia”.

Sul punto si rileva che l'Istante con nota acquisita al prot. 159/635 del 22/02/2016 comunicava di aver “... provveduto a inserire sul portale internet www.sistema.puglia.it le integrazioni documentali richieste dal Consorzio di Bonifica della Capitanata con nota del 18.12.2014 prot. n. 20812 pervenuta nel corso della Conferenza dei Servizi tenutasi il giorno 18.12.2014. ...”.

• nota prot. n. 61273 del 17/10/2016 **ARPA PUGLIA DAP Foggia**, nel rilevare che l'aerogeneratore considerato nella progettazione presenta le seguenti caratteristiche: marca VESTAS, modello V112, diametro rotore 112m, altezza mozzo 94m, potenza 3,3 MW, 12.4 giri/min (velocità massima 17.7 giri/min) nel richiedere le seguenti integrazioni documentali:

- Dall'elaborato “Calcolo della gittata - Integrazioni - Sett. 2016”, riferendosi al caso di distacco di un frammento di pala ritenuto più critico rispetto al caso di distacco dell'intera pala, si riscontra che le procedure di calcolo utilizzate risultano sintetiche ed incomplete dei passaggi matematici intermedi riportando esclusivamente il valore finale ottenuto ed un grafico riassuntivo, senza indicare tra l'altro l'incidenza di riduzione dovuto all'attrito dell'aria. Pertanto occorre presentare nello specifico tutte le procedure di calcolo integrando lo stesso con opportuna documentazione tecnica o bibliografica atta a giustificare o a motivare l'utilizzo di determinati parametri (coefficiente di forma, peso del frammento di pala, sezione del corpo in movimento, ecc ..) integrando anche la scheda tecnica dell'aerogeneratore proposto con indicati i parametri tecnici su indicati assunti nei calcoli.
- In riferimento allo studio sui potenziali impatti cumulativi prodotto dalla società “Studio di Fattibilità Ambientale - F11-14 ALL.18 - Luglio 2014”, consultata la cartografia “Impianti FER DGR 2122” del Sito Informativo Territoriale (SIT Puglia), si evince che i due criteri contenuti nelle linee guida ARPA Puglia “Linee guida per la valutazione della compatibilità ambientale - paesaggistica per impianti di produzione ad energia eolica - rev. Maggio 2013” adottate con Delibera del Direttore Generale n.244 del 31/05/2013, non vengono rispettati. In particolare il 1° criterio, considerata un'area buffer di 50 volte l'altezza dell'aerogeneratore, non viene rispettato per la presenza di altri impianti eolici, mentre il 2° criterio, considerata un'area buffer di 2 km, non viene rispettato per la presenza di altri impianti fotovoltaici. Tale situazione oltre ad creare un impatto negativo visuale e paesaggistico, considerata l'alternanza di impianti per la produzione di energia da fonte eolica con insediamenti rurali abitativi creerebbe distruzione, alterazione e parcellizzazione degli ambienti naturali causando la perdita e la frammentazione degli habitat. Inoltre l'attuale contesto paesaggistico, con particolare attenzione all'impatto visivo, risulta essere già penalizzato dalla presenza di altri impianti eolici oltre la coesistenza di insediamenti abitativi e pertanto, la realizzazione di ulteriori impianti costituiti da strutture che si sviluppano essenzialmente in altezza, visibili pressoché in ogni contesto territoriale e a notevole distanza, non tutelerebbe le qualità visive del paesaggio.

Prescrive che, in riferimento alla “Valutazione di impatto acustico - Sett. 2016”, si rileva che è stata eseguita un'analisi acustica per l'installazione di 3 aerogeneratori (Vestas V112 da 3,3 MW). L'analisi pone in evidenza, nelle conclusioni, il rispetto dei limiti dettati dalla normativa vigente presso i recettori sensibili. Tuttavia il rispetto dei limiti differenziali di immissione risulta verificato con l'assunzione di caratteristiche di isolamento sonoro degli edifici ricavate dalla letteratura tecnica. Si prescrive pertanto che, con impianto in esercizio, venga effettuato un monitoraggio acustico presso i recettori individuati, atto a verificare il rispetto dei limiti vigenti, da condursi con le modalità indicate dal documento ISPRA “Linee Guida per la valutazione ed il monitoraggio dell'impatto acustico degli impianti eolici”.

L'istante, con nota acquisita al prot. 159/4035 del 04/11/2016 comunicava di aver provveduto a depositare la documentazione integrativa il riguardante il calcolo della gittata.

• **Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato territoriale Puglia, Basilicata e Molise** la società Naonis Wind srl, con nota acquisita al prot. 159/2857 del 05/08/2016 depositava copia dell'avvenuta trasmissione della documentazione utile al rilascio del parere di competenza all'indirizzo di posta certificata dgat.div03.isppbm@pev.mise.gov.it;

Preso atto che non è pervenuto alcun parere/nulla osta da parte degli Enti di seguito elencati, ancorché convocati nell'ambito del modulo procedimentale di Conferenza dei Servizi:

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche - **Servizio Attività Estrattive**;
- Regione Puglia - Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - **Sezione Demanio e Patrimonio**;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio - **Sezione Difesa del Suolo e del rischio sismico**;
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale Ed Ambientale - **Servizio Provinciale Agricoltura di Foggia**;
- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - **Ufficio Parchi e tutela della biodiversità**, In qualità di Ente Gestore del SIC Zone umide della Capitanata;
- **Comune di Cerignola**;
- Direzione Generale Territoriale del Sud e Sicilia - **Sezione U.S.T.I.F.**;
- Ministero Sviluppo Economico - **Sezione U.S.T.I.F.**;
- **ASL Foggia**;
- **Acquedotto Pugliese SpA**;

Sul punto si rileva che nelle note di convocazione della Conferenza dei Servizi vi era espresso riferimento ad ogni Amministrazione/Ente convocata che:

- ai sensi dell'art.14 ter comma 7 Legge n.241/90 e s.m.i., “... All'esito dell'ultima riunione, [...] l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza...”

Preso atto che con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- la Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche E Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - **SERVIZIO TECNICO ED ESPROPRI**, con nota prot. 64/25706 del 03/11/2016, visti gli atti integrativi acquisiti agli atti in data 28.10.2016 contenenti gli elaborati: Piano particellare grafico; Piano particellare descrittivo e dichiarazione del progettista dell'impianto in parola, prendeva atto di quanto dichiarato e trasmesso dalla Società proponente visto che, in linea generale si ritiene che i succitati atti risultano esaustivi esprimeva PARERE FAVOREVOLE in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera.
- la Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI**, con nota prot. 159/3505 del 04/10/2016, comunicava, Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. m m. ii., dell'art. 10 L. R. 22.02.2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, al **Comune di Cerignola** ed alla Società Naonis Wind srl, avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, invitando la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso in oggetto indicato ed allegato alla nota di cui trattasi, e contestualmente invitando il Comune interessato a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
- con nota acquisita al prot. 159/4422 del 05/12/2016 la Società **Naonis Wind srl** trasmetteva copia dell'Avviso di esproprio pubblicato sul quotidiano locale Gazzetta del Mezzogiorno (Edizione Locale-Capitanata) del 25/10/2016 e sul quotidiano nazionale La Repubblica del 26/10/2016;

- il **Comune di Cerignola** con nota acquisita al prot. n. 159/4273 del 17/11/2016, ha inviato attestazione di avvenuta pubblicazione al proprio Albo Pretorio dal 10/10/2016 al 09/11/2016;
- alla data del 02/12/2016, presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali** non risultano pervenute osservazioni in merito all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere;

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 4514 del 12/12/2016 trasmetteva:
 - numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi";
 - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 380/2001, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
 - una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 380/2001 con la quale il tecnico abilitato attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 - una dichiarazione di Atto Notorio del Legale Rappresentante di permanenza dei requisiti in fase di AU;
 - la documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- è quindi possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da da 3 aerogeneratori, rubricati come C6 – C10 – C13, della potenza elettrica complessiva di 9,9 MWe, sito nel Comune di Cerignola località "Tre Santi – Posta Crusta", posizionate secondo le seguenti coordinate come dalla Determinazione Dirigenziale n.2585 del 02/12/2013, la Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente, ed espresse in tabella:

| AEROGENERATORE N. | COORDINATE ED 1950 Gauss Boaga | |
|----------------------|--------------------------------|---------|
| | X | Y |
| C6 | 2588302 | 4581207 |
| C10 | 2589543 | 4581448 |
| C13 | 2589529 | 4580652 |

- delle opere connesse (Codice Rintracciabilità - 08011493) costituite da:
- Rete in cavo interrato a 30 kV interna al parco;

- Stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV che sarà realizzata all'interno della stazione condivisa;
- collegamento aereo 150 kV tra la stazione condivisa e la sezione 150 kV della nuova stazione 380/150 kV di Cerignola di proprietà di Terna SpA.
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto eolico;
- in data 09/12/2016 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società **NAONIS WIND S.R.L.** l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 13/12/2016 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 018861;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67 comma 5 e 84 comma 2, il Servizio ha acquisito:
- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto.
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi.
- Si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa da parte del Prefetto competente.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società **NAONIS WIND S.R.L.** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società **NAONIS WIND S.R.L.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/7/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 09/12/2016 dalla società **NAONIS WIND S.R.L.**

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società **NAONIS WIND S.R.L.** Via Mazzini, 51 33070, Brugnera (PN) P.I.:01616860936 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da da 3 aerogeneratori, rubricati come C6 – C10 – C13, della potenza elettrica complessiva di 9,9 MWe, sito nel Comune di Cerignola località "Tre Santi – Posta Crusta", posizionate secondo le seguenti coordinate come dalla Determinazione Dirigenziale n.2585 del 02/12/2013, la Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente, ed espresse in tabella:

| AEROGENERATORE N. | COORDINATE ED 1950 Gauss Boaga | |
|----------------------|--------------------------------|---------|
| | X | Y |
| C6 | 2588302 | 4581207 |
| C10 | 2589543 | 4581448 |
| C13 | 2589529 | 4580652 |

- delle opere connesse (Codice Rintracciabilità - 08011493) costituite da:
 - Rete in cavo interrato a 30 kV interna al parco;
 - Stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV che sarà realizzata all'interno della stazione condivisa;
 - collegamento aereo 150 kV tra la stazione condivisa e la sezione 150 kV della nuova stazione 380/150 kV di Cerignola di proprietà di Terna SpA.
 - le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto eolico;

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società **NAONIS WIND S.R.L.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nella Determinazione Dirigenziale n.2585 del 02/12/2013, della Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, più eventuale proroga su richiesta motivata da parte della Società per le opere a proprio carico;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-ter comma 8-bis, dell'art. 14-quater comma 4, della L. n. 241/90 e ss.mm. ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche

essenziali dell'impianto;

- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la **decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito;

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso

di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energie rinnovabili e Reti.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al

paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

- a rilasciare, ad ultimazione dei lavori, apposita asseverazione, resa dal Direttore dei Lavori ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nei pareri rilasciati dall'Autorità di Bacino della Puglia. Detta asseverazione dovrà essere trasmessa a questa Autorità ed al Comune competente per territorio. Resta, inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della L.R 25/2012.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 24 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA